

Tra le carte di Muratori.
Gli estratti del trattato
Contra la sofistica disciplina de' giureconsulti
di Giovanni Ingegneri († 1600)
e il dibattito sui "difetti della giurisprudenza"

Il cinque anni che Muratori trascorse alla biblioteca Ambrosiana di Milano, a fine Seicento, furono fondamentali per la sua formazione di studioso. A quel periodo risale il suo ingresso nella Repubblica delle lettere¹. L'Archivio Muratoriano della Biblioteca Estense Universitaria conserva ancora oggi preziose testimonianze a riguardo. Si tratta di alcuni quaderni di appunti nei quali Muratori annotò, spesso seguendo uno scrupoloso ordine alfabetico, l'autore, il titolo e la collocazione dei codici ambrosiani ritenuti più interessanti, riportandone talvolta anche lunghi stralci. Questi quaderni costituiscono una preziosa chiave per accedere alle fonti di Muratori e per comprendere a fondo l'evoluzione del suo pensiero. Infatti, da quegli appunti emerge chiaramente che

Il presente lavoro nasce nell'ambito di una ricerca post-doc finanziata dal LabEx Comod (Université de Lyon), che ringrazio. Desidero ringraziare, inoltre, i bibliotecari della Biblioteca Estense Universitaria di Modena per la disponibilità e il costante aiuto durante le ricerche.

¹ Dell'importanza degli anni trascorsi in Ambrosiana e della frequentazione degli ambienti culturali legati ai Borromeo, Muratori parla in L.A. MURATORI, *Lettera a Giovanni Artico conte di Porcia intorno al metodo seguito ne' suoi studi*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I. Opere di Lodovico Antonio Muratori*, a c. di G. Falco e F. Forti, Milano; Napoli, R. Ricciardi, 1964, pp. 6-38: 19. Il periodo milanese permise a Muratori di stringere contatti diretti ed epistolari con i grandi eruditi italiani ed europei. A tal proposito si veda F. MARRI, M. LIEBER, con la collaborazione di D. GIANAROLI, *La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo germanofono. Carteggi inediti*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010. Agli anni milanesi risale, inoltre, l'edizione dei due volumi degli *Anecdota Latina* (1697; 1698), che decretarono la fama di Muratori in tutta Europa. A questi seguirono poi altri tre volumi di *Anecdota*, uno greco e due latini (1709; 1713). Cfr. G. FLAMINI, *Gli Anecdota Graeca di Ludovico Antonio Muratori e l'indagine filologica all'alba del secolo XVIII*, Macerata, EUM, 2006; A. MARANINI, F. MARRI, *Riscoperta ed esegesi di classici tra Sei e Settecento. Muratori e Cuper su Paolino da Nola*, "Giornale Italiano di Filologia", 65 (2013), pp. 247-274.

alcune idee, contenute nella sua opera, dipesero direttamente dalla lettura di manoscritti del tardo Cinquecento, particolarmente audaci per l'epoca in cui furono scritti².

1. Il manoscritto conservato nella Filza III, fascicolo 6 dell'Archivio Muratoriano si presenta, a tal proposito, di particolare interesse³. Descritto da Luigi Vischi come un "Indice alfabetico latino d'erudizione sacra" e "geografica" recante "molti manoscritti dell'Ambrosiana"⁴, esso costituisce una preziosa testimonianza del metodo di lavoro e degli interessi eruditi del giovane Muratori negli anni trascorsi alla Biblioteca milanese. Il codice, composto di tre quaderni *in folio*, rivela in particolare alcune preziose informazioni sui suoi studi in ambito giuridico. Alle carte 7v-9v il manoscritto contiene, infatti, la trascrizione, di mano di Muratori, di ampi estratti di uno scritto di grande importanza nella formazione del suo pensiero politico e giuridico: il trattato *Contra la sofistica disciplina de' giureconsulti* di Giovanni Ingegneri, "celebre" giurista veneziano, di formazione patavina, e vescovo di Capodistria tra il 1576 e il 1600⁵.

2. Pressoché ignorato dagli studiosi fino ad ora, il trattato di Ingegneri costituisce un'opera particolarmente originale nel panorama giuridico italiano tardo Cinquecento. Redatto da un ecclesiastico, attivo nella seconda metà del XVI secolo, lo scritto si presenta come una violentissima critica del diritto romano giustiniano, che coinvolge l'interpretazione giuridica e il commento del *Corpus Iuris*, pratiche ridotte a una disciplina "sofistica". La critica alla tradizione romanistica

² Cfr. M. BRAGAGNOLO, *Lodovico Antonio Muratori giurista e politico*, tesi di dottorato, relatore prof. P. Carta, Università degli Studi di Trento, 2009.

La tesi, in corso di stampa, è disponibile su:

http://eprints-phd.biblio.unitn.it/381/1/Manuela_Bragagnolo_-_Lodovico_Antonio_Muratorio_giurista_e_politico.pdf.

Ringrazio il professor Elio Tavilla e il professor Italo Birocchi per aver ricordato il mio lavoro di tesi nelle loro voci biografiche: I. BIROCCHI, *Muratori, Lodovico Antonio* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 1397-1400; E. TAVILLA, *Ludovico Antonio Muratori*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice, *Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti e B. Sordi, Roma, Treccani, 2012, pp. 237-240.

³ Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratoriano (d'ora in poi BEUMo, AM), Filza III, fasc.6, cc. 7v-9v.

⁴ L. VISCHI, *Archivio Muratoriano*, In Modena, Per N. Zanichelli, 1872, p. 66: "Indice alfabetico latino d'erudizione sacra e specialmente geografica. Vi sono molti manoscritti dell'Ambrosiana. Consta di tre quaderni in foglio".

⁵ Cfr. F. UGHELLI, *Italia sacra*, t. V, editio secunda, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, 1720, vol. V., p. 393; G. TASSINI, *Cittadini Veneziani*, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Ms. P.D. c. 4/3, pp. 86-88: 88, (digitalizzato in <http://lettere2.unive.it/manoscritti/tassini/sottohomericerca.html>). *Acta graduum academicorum ab anno 1538 ad annum 1550*, a c. di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 1971, p. 266; C. EUBEL, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii*, III, Monasterii, sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1923, p. 216. Sul trattato *Contra la sofistica disciplina de' giureconsulti* di Giovanni Ingegneri e sull'autore mi permetto di rinviare a M. BRAGAGNOLO, *Lodovico Antonio Muratori giurista e politico*, tesi di dottorato, cit., pp. 149-194.

è condotta con una violenza senza precedenti nella trattatistica italiana del tempo e rivela un'attenta lettura dei giuristi di area francese, il cui anti-romanesimo, legatosi ben presto alle esigenze proprie della tradizione gallicana e poi alle esigenze della Riforma, assunse toni particolarmente violenti⁶. Queste critiche s'intrecciano con la tradizione giuridica e istituzionale veneziana, che costituisce chiaramente il retroterra culturale del trattato⁷.

3. L'Ambrosiana conserva ancora oggi, nel codice *S 86 sup.*, la copia del trattato di Ingegneri che Muratori vide e di cui prese nota. Redatto da un copista e privo di data, il manoscritto contiene soltanto i primi sette capitoli del trattato, diviso in tre libri, e l'indice dettagliato. Presso la biblioteca milanese si trova inoltre, nel codice *R 102 sup.*, una seconda copia recante soltanto l'indice dell'opera⁸. Di questa copia, però, Muratori non sembra fare menzione.

Appartenuti alla ricchissima collezione del bibliofilo napoletano Gian Vincenzo Pinelli⁹, entrambi i codici erano presenti sugli scaffali

⁶ V. DE CAPRARIIS, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1559-1572)*, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959; V. PIANO MORTARI, *Diritto Romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI*, Milano, Giuffrè, 1962; D.R. KELLEY, *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law and History in the French Renaissance*, New York, London, Columbia University Press, 1970; D. MAFFEL, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1972; D.R. KELLEY, *History, Law and the Human Sciences. Medieval and Renaissance Perspectives*, London, Variorum Reprints, 1984; V. PIANO MORTARI, *Cinquecento giuridico francese. Lineamenti generali*, Napoli, Liguori, 1990.

⁷ Cfr. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982.

⁸ Milano, Biblioteca Ambrosiana, *S 86 sup.*, cc. 92r-115v numerate 1r-24v; Milano, Biblioteca Ambrosiana, *R 102 sup.*, cc. 398r-403v. Una prima trascrizione dei manoscritti ambrosiani è disponibile in M. BRAGAGNOLO, *Lodovico Antonio Muratori giurista e politico*, tesi di dottorato, cit., pp. 411-445; 447-456.

⁹ Su Gian Vincenzo Pinelli e la sua celebre biblioteca si vedano P. GUALDUS, *Vita Iohannis Vincentii Pinelli patricii Geneuensis Auctore Paulo Gualdo Patricio Vicentino*, Augusta Vindelicorum ad insigne pinus, cum privilegio Caes. perpetuo, 1607; A. RIVOLTA, *Introduzione*, in *Catalogo dei codici pinelliani della Biblioteca Ambrosiana*, a c. di A. Rivolta, Milano, Tipografia Pontificia Arcivescovile S. Giuseppe, 1933, pp. LIX-LXXX; M. GRENDLER, *A Greek Collection in Padua: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, "Renaissance Quarterly", XXXIII (1980), pp. 386-416; ID., *Book Collecting in Counter-Reformation Italy: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, "Journal of Library History", XVI (1981), pp. 143-151; A. STELLA, *Galileo, il circolo culturale di Gian Vincenzo Pinelli e la "Patavina libertas"*, in *Galileo e la cultura padovana*, Convegno di studio promosso dall'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti nell'ambito delle celebrazioni galileiane dell'Università di Padova (13-15 febbraio 1992), a c. di G. Santinello, Padova, Cedam, 1992, pp. 307-325; A. NUOVO, *Gian Vincenzo Pinelli's Collection of Catalogues of Private Libraries in Sixteenth-Century Europe*, "Gutenberg-Jahrbuch", 82 (2007), pp. 129-144; ID., *La struttura bibliografica della biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli*, in *Le biblioteche private come paradigma bibliografico*, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 57-78; A.M. RAUGEI, *Gian Vincenzo Pinelli e il contributo degli amici alla creazione della grande biblioteca*, in *Le biblioteche private come paradigma bibliografico*, cit., pp. 47-56. Sulla fortuna della biblioteca di Pinelli si vedano A. HOBSON, *A Sale by Candle in 1608*, "The Library",

dell'Ambrosiana fin dalla sua costituzione, nel primo Seicento¹⁰. Quando Muratori giunse a Milano, entrambi erano già stati trasferiti nella *Sala Manoscritti*, nella quale, a partire dagli anni '70 del XVII secolo, furono via via collocati tutti i codici presenti nella biblioteca¹¹. Fu lì che Muratori vide il testo. Egli annotò in due distinti taccuini il nome dell'autore, il titolo e la collocazione del trattato, con l'antica segnatura F. 387¹². Trascrisse, inoltre, di suo pugno anche gli ampi stralci del testo, che qui si pubblicano.

Rientrato a Modena, ripensando a quelle pagine, Muratori stese le pungenti osservazioni dedicate al diritto contenute nel secondo volume del *Buon Gusto* (1715), in cui la critica dei difetti della pratica legale si accompagnava all'elogio dello scritto di Ingegneri, presentato come un esempio per chiunque volesse riformare la giurisprudenza¹³. Pur evidenziando l'eccessivo "rigore" delle posizioni del vescovo, che negavano qualsiasi scientificità, ragionevolezza e utilità alla pratica, propria dei giureconsulti antichi e moderni, dell'interpretazione e del commento della legge, Muratori mostrava grande ammirazione per l'opera di Ingegneri, volta a individuare le numerose "macchie" presenti nella compilazione delle leggi e nel loro uso¹⁴.

Il richiamo a quella fonte, di cui Muratori aveva visto soltanto il "progetto manoscritto"¹⁵ destò l'attenzione dei suoi corrispondenti, in

(1971), pp. 215-233; M. RODELLA, *Fortuna e sfortuna della biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli: la vendita a Federigo Borromeo*, "Bibliotheca. Rivista di studi bibliografici", II (2003), pp. 87-125: 94-96.

¹⁰ Come si evince dagli antichi cataloghi manoscritti della biblioteca, entrambe le copie incomplete del trattato di Ingegneri dovevano trovarsi, inizialmente, in quella che era denominata *Sala di Lettura* (l'attuale *Sala Federiciana*), che ospitò per un primo tempo l'intera collezione manoscritta dell'Ambrosiana. Cfr. Milano, Biblioteca Ambrosiana, Z 36 inf., c. 25v; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Z 35 inf., c. 66v. Sugli antichi cataloghi manoscritti dell'Ambrosiana si rinvia a C. PASINI, *Antichi cataloghi manoscritti dei codici della Biblioteca Ambrosiana*, "Aevum", 69 (1995), pp. 665-695; A. PAREDI-M. RODELLA, *Le raccolte manoscritte e i primi fondi librari*, in *Storia dell'Ambrosiana, Il Seicento*, Milano, Cariplo, 1992, pp. 45-88; M. RODELLA, *Fondazione e organizzazione della Biblioteca*, ivi, cit., pp. 121-147.

¹¹ I due codici figurano anche in uno dei cataloghi della *Sala Manoscritti* (Milano, Biblioteca Ambrosiana I 131-134 sup.). Il catalogo I 134 sup. fa riferimento alla copia vista da Muratori "Giovanni Ingegneri. Contra la sofistica disciplina de Jureconsulti F F 387" (Milano, Biblioteca Ambrosiana, I 134 sup., c. 37v). Nel catalogo è citata anche la seconda copia conservata all'Ambrosiana: "Ingegneri Vescovo. Compendio, ossia discorso intorno alle lege F F 199". (Milano, Biblioteca Ambrosiana, I 134 sup., c. 45r).

¹² BEUMo, AM, Filza III, fasc. 3, c. 12v: "Liber contra sophisticam Dialecticam iurisperitorum, Joannis Ingenerii episcopo di Capo d'Istria. F. 387. Liber omnino videndus"; BEUMo, AM, Filza II, fasc. 12 (b), c. 1r.: "Joannis Ingenierii episcopi Justinopolitani (Capo d'Istria) celebris Jurisconsulti contra sophisticam Jurisperitorum dialecticam, liber omnino videndus. F. 387 in B. Mss". Cfr. VISCHI, *Archivio Muratoriano ...*, cit., pp. 34, 62.

¹³ L.A. MURATORI, *Delle riflessioni sopra il buon gusto*, II (Venezia, Pezzana, 1736), p. 246.

¹⁴ *Ibidem*. Cfr. BEUMo, AM, Filza III, fasc. 6, c. 7v. Si veda, ad esempio, la riflessione svolta nel § 1 "Proemio", e nel § 2 "Dell'origine delle 12 tavole".

¹⁵ L.A. MURATORI, *Delle riflessioni sopra il buon gusto*, cit., p. 246.

particolare del giurista palermitano Agostino Pantò, che nell'aprile del 1722 si rivolse a lui chiedendogli informazioni sullo scritto del vescovo¹⁶. Rispondendo al Pantò, Muratori affermava nuovamente l'importanza di seguire il percorso già tracciato da Ingegneri con la sua opera, ribadendo la necessità di "rilevare tutti quanti, se si può mai, gli abusi, e disordini che seguono tanto ne i trattati della Giurisprudenza, quanto nella sua pratica, riducendoli sotto varie classi"¹⁷. Egli ritornò sulla questione dei "vizi" della pratica legale quattro anni dopo, nella stesura del *Codice Carolino*, che non fu mai dato alle stampe¹⁸. Espresse, quindi, compiutamente la sua riflessione nel 1742, seguendo lui stesso, nel trattato dedicato ai *Difetti della giurisprudenza*, la via indicata da Ingegneri. Muratori non giunse alle radicali conclusioni di Ingegneri, ritenendo comunque imprescindibile l'attività degli interpreti. Tuttavia l'attenta lettura dello scritto del vescovo costituì un momento fondamentale nella riflessione sui *Difetti della Giurisprudenza*¹⁹.

4. Come si è accennato, la trascrizione muratoriana del testo di Ingegneri si trova all'interno di un quaderno che raccoglie numerose voci rubricate secondo un ordine alfabetico²⁰. Si tratta

¹⁶ Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, edita in C. PECORELLA, *Studi sul settecento giuridico. L.A. Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 187-189.

¹⁷ Ad Agostino Pantò in Palermo, Modena, 10 luglio 1722, in L.A. MURATORI, *Epistolario*, a cura di M. Càmpori, Modena, Società Tipografica Modenese, 1901-1922, 14 voll., VI 2104, pp. 2272-2274; 2273.

¹⁸ Cfr. L.A. MURATORI, *De Codice Carolino, sive de novo Legum Codice instituendo*, in B. DONATI, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi, 1935, pp. 173-209, in particolare, p. 177: "Leges ipsa sive ex proprio, sive ex Interpretum abutentium vitio, in ipsius Reipublicae detrimentum vergere non raroprehenduntur". Sul *Codice Carolino* si vedano B. DONATI, *L'inedita dissertazione del Muratori "De Codice Carolino, sive de novo Legum Codice instituendo" antecedente al Trattato "Dei difetti della giurisprudenza"*, in Id., *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., pp. 105-149; Id., *Storia critica del De Codice Carolino*, in L.A. MURATORI, *Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 "Dei difetti della giurisprudenza"*, I. *De Codice Carolino II. Pareri legali. Testi inediti con annotazione a cura di Benvenuto Donati*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1942, pp. 53-75; B. DONATI, *Introduzione*, in L.A. MURATORI, *Scritti politici postumi. Di un nuovo codice di leggi, Rudimenti di filosofia morale per il principe*, a c. di B. Donati, Bologna, Zanichelli, 1950, pp. IX-XLV. Si vedano, inoltre, G. RUSSO, *Legge imperiale e autonomie locali*, in *La fortuna di L.A. Muratori*, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani (Modena, 1972), Firenze, Olschki, 1975, pp. 349-356 e G. BEDONI, *La dissertazione muratoriana De codice carolino*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità*, Atti della III giornata di studi muratoriani, Vignola 14 ottobre 1995, Firenze, Olschki, 1996, pp. 105-140. Sulla dissertazione muratoriana mi permetto di rinviare anche a M. BRAGAGNOLO, *"Pubblica Felicità" e limiti del potere in Lodovico Antonio Muratori*, in *Challenging Centralism: Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo*, a c. di Lea Campos Boralevi, Firenze, Firenze University Press, 2011, pp. 119-130.

¹⁹ L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza ...*, Venezia, Pasquali, 1742, pp. 1, 75.

²⁰ Anche la raccolta di memorie conservata in BEUMo, AM, Filza III, fasc. 4, ad esempio, è costituita da voci organizzate secondo un ordine alfabetico. Altri quaderni

prevalentemente, come già notato da Vischi, di voci geografiche, in lingua latina, che si presentano graficamente ben distanziate nella pagina per meglio consentirne la lettura. Tra queste, in corrispondenza della lettera "C", si celano gli estratti muratoriani dall'opera di Ingegneri. Redatti con una grafia molto fitta, che si distingue nettamente da quella delle voci rubricate, gli estratti permettono tuttavia di individuare in modo chiaro l'inizio di ogni paragrafo e presentano numerose abbreviature.

Dal confronto tra la trascrizione muratoriana e la copia incompleta conservata nel codice ambrosiano *S 86 sup.*, comprendiamo che Muratori intervenne in modo molto preciso sul testo apportando alcune modifiche. Egli mantenne inalterato il significato e l'impianto generale, riportando lo "schema" dell'opera di Ingegneri quasi nella sua interezza. Tuttavia quelle modifiche consentono di cogliere l'attenzione che Muratori impiegò nella lettura e nella trascrizione del testo, di cui selezionò ed evidenziò le parti ritenute più interessanti. Quelle che di certo stimolarono lunghe riflessioni poi confluite nei *Difetti della giurisprudenza* (1742).

Si è detto che il codice ambrosiano riportava per intero soltanto l'indice dettagliato dei tre libri che componevano l'opera, cui seguivano i primi sette capitoli del primo libro. Innanzitutto Muratori modificò parzialmente l'ordine del testo. Inserì, infatti, direttamente nell'indice alcuni passaggi selezionati dal proemio e dai capitoli che seguivano, indicandoli con un segno di paragrafo, e tralasciando la restante parte di essi. Muratori omise anche l'indicazione dei numeri dei capitoli e la suddivisione in tre libri, trasformando così l'indice in una sorta di lista ragionata di argomenti. Come si è accennato, inoltre, benché la maggior parte dei titoli dei capitoli dell'opera sia riportata per intero, Muratori tralasciò totalmente o parzialmente la trascrizione di alcuni di questi. In alcuni casi si comprende che l'intento del Modenese fu di evitare le ripetizioni, eliminando alcune parole, riassumendo o accorpando più titoli in uno, in modo da renderne più fluida la lettura.

In altri casi Muratori scelse di omettere interi titoli, forse perché considerati eccessivamente radicali o perché esulavano dai suoi interessi²¹. In generale, in merito all'omissione di parte del testo, la scelta di Muratori non deve sorprendere. Sarebbe stato probabilmente difficile anche per lui trascrivere le copie ambrosiane per intero. Come ricordava, amareggiato, lo stesso Muratori in una lettera ad Apostolo Zeno, sui codici pesava l'"ordine preciso" del fondatore, Federico

compilati durante il periodo trascorso in Ambrosiana sono poi ordinati seguendo l'ordine della segnatura dei manoscritti (ad es. BEUMo, AM, Filza III, fasc. 5). Per una sommaria descrizione dei quaderni di memorie e appunti muratoriani conservati nella filza III dell'Archivio Muratoriano, v. VISCHI, *Archivio Muratoriano ...*, cit., pp. 64-67.

²¹ Muratori omette, in particolare, le parti in cui Ingegneri nega espressamente l'utilità dell'interpretazione giuridica e del commento, così come le parti maggiormente legate al dibattito cinquecentesco sullo statuto del diritto e della scienza. Muratori tralascia, inoltre, lunghi passaggi dedicati da Ingegneri all'origine della legislazione delle Dodici Tavole e all'effertezza del popolo romano.

Borromeo, "che non si lasci copiar verun manoscritto, se non qualche frammento": un "libro copiato", dicevano, "non [...]era] più nella libreria"²².

Due segni grafici alla carta 8v consentono di apprezzare l'interesse di Muratori per il testo, che certamente suscitò, anche dopo la trascrizione, la sua attenta riflessione. Si tratta di due lettere, A e B, in maiuscolo, poste a margine di due frasi con le quali Muratori sintetizzava tre titoli del secondo libro del trattato. La prima, contrassegnata dalla lettera A, esprimeva l'idea che l'interprete dovesse limitarsi all'investigazione della sola volontà del legislatore ed evidenziava, al contempo, le difficoltà legate all'interpretazione delle parole della legge²³. La seconda, in corrispondenza della lettera B, ricordava la prassi dei giureconsulti antichi di rimettere le cause congetturali agli oratori, dichiarando così che la loro era un'arte senza ragione. Il passaggio rimarcava, inoltre, che essi non erano sicuri interpreti della legge, soffermandosi sulla norma dei giudizi²⁴.

È difficile conoscere con certezza il significato di quelle lettere. Tuttavia è possibile cogliere una chiara corrispondenza tra le espressioni da esse contrassegnate e due punti nodali dei *Difetti della giurisprudenza*. Nel primo caso l'espressione tratta da Ingegneri rimanda direttamente all'argomentazione muratoriana dedicata al primo dei difetti intrinseci, legato al non sempre limpido rapporto tra le parole della legge, il linguaggio, e l'intenzione del legislatore. Questo difetto, insuperabile, era tale da consentire spesso agli interpreti di piegare il senso delle leggi all'interesse dei loro clienti²⁵.

L'espressione contrassegnata dalla lettera B rievoca, invece, il capitolo dedicato alla comparazione tra il "metodo de' Greci e Latini nell'agitar le cause Civili e Criminali" e quello dei "moderni"²⁶. In quelle pagine Muratori si dilungava sull'antica pratica di trattazione delle cause civili e criminali fondata sulle declamazioni oratorie, evidenziando i limiti e l'inutilità di tale pratica, una volta calata nel contesto a lui contemporaneo.

5. Non si tratta, del resto, degli unici passaggi dei *Difetti della Giurisprudenza* che rivelano l'attenta lettura dello scritto di Ingegneri. Il trattato del vescovo di Capodistria influì, infatti, diffusamente sulla riflessione e sull'opera muratoriana.

²² Milano, 20 maggio 1699, ad Apostolo Zeno, in L.A. MURATORI, *Carteggi con Zacagni ... Zurlini*, a c. di A. Burlini Calapaj, Firenze, Olschki, 1975, lett. 20, pp. 213-214.

²³ "Che all'interprete della legge non s'appartiene investigare la sincera giustizia, ma la volontà dell'autore di quella legge interpretata, e come le parole della legge non son leggi". BEUMo, AM, Filza III, fasc. 6, c. 8v.

²⁴ "Che i giurisperiti antichi rimettendo come sopra, dichiararono che l'arte loro non era prudenza giudiziaria ma arte senza ragione. Costoro non erano sicuri interpreti della legge, e qual sia la norma de' giudicj" (*ibidem*).

²⁵ L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., pp. 10-18: 11: "De i difetti intrinsechi della giurisprudenza e giudicatura".

²⁶ *Ibid.*, pp. 155-161.

La stessa struttura del trattato giuridico muratoriano più noto mostra, infatti, dei legami col trattato di Ingegneri. La dettagliata disamina muratoriana dei difetti della giurisprudenza, distinti in due "classi" - i difetti "esterni" e quelli "intrinseci", primo fra i quali l'impossibilità per le leggi di disciplinare tutti i casi particolari - rivela l'attenta meditazione delle pagine di Ingegneri²⁷. Anche la lunga ricostruzione storica dell'origine dei mali della giurisprudenza a lui contemporanea, legati alle leggi romane e ai loro interpreti, ricorda l'opera del Vescovo²⁸. Nella trattazione muratoriana non è, dunque, difficile riconoscere, in filigrana, molte delle posizioni di Ingegneri riprese da Muratori con particolare fedeltà: dalla critica violentissima alla definizione ulpiana di giurisprudenza, che apre il trattato, alla constatazione della riduzione della scienza civile ad "opinione" e a mero "atto pratico", dalla condanna della venalità dei consulenti e della loro disciplina "sofistica", pronta a difendere le cause giuste e ingiuste, alla pericolosità della disciplina dei giuristi, divenuti essi stessi legislatori, per l'autorità del principe, fino all'analisi del delicato compito del giudice, chiamato ad adattare la legge generale alle circostanze del caso particolare²⁹.

6. Lo scritto di Ingegneri non fu certo l'unica fonte del pensiero giuridico muratoriano più maturo, che rivela ad ogni pagina il metodo e l'erudizione del grande storico e la lunga esperienza del politico e del giurista, nonché la vastissima dottrina, che certo beneficiò ampiamente degli scambi epistolari con gli eruditi di tutta Europa³⁰. Tuttavia la trascrizione dell'opera di Ingegneri costituì certamente un'importante tappa nella formazione del pensiero di Muratori, rimanendo a lungo tra le carte più preziose nello scrittoio del giurista. Muratori salvò, così, dall'oblio uno dei trattati giuridici più originali del tardo Cinquecento italiano, dando nuova vita, nel mutato contesto politico e culturale del Settecento, alle idee in esso contenute.

²⁷ L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., pp. 10-18; 18-28. Cfr. BEUMo, AM, Filza III, fasc. 6, c. 8r-v "Che le difficoltà che nascono ne' giudicj non derivano dall'essenza della legge, ma da estranea cagione, e dalla materia"; "Che niun' arte può esattamente determinare tutti i particolari successi, che sono sotto di lei, e molto meno la facoltà legislatrice". Come si è accennato, anche la riflessione muratoriana legata al complesso rapporto tra interpretazione e lettera della legge può essere legato alla lettura del testo di Ingegneri. Cfr. *infra*, n. 12.

²⁸ L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., pp. 28-40. Cfr. BEUMo, AM, Filza III, fasc. 6, c. 7v.

²⁹ L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., pp. 1, 15, 45, 23, 52. Cfr. BEUMo, AM, Filza III, fasc. 6, cc. 7v-9v.

³⁰ Si veda ad esempio B. PAPAZZONI, *Nuovi lumi sui "Difetti della giurisprudenza" dal carteggio Brichieri-Muratori*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità* (cit. in n. 18), pp. 141-153; L.A. MURATORI, *Carteggio con G. Domenico Brichieri Colombi*, a c. di F. Marri, B. Papazzoni, Firenze, Olschki, 1999.

**Contra la sofistica disciplina de' Giurisconsulti libri 3
di Mons. Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria.
Capitoli del primo libro.**

[c. 7v]
Proemio.

Il mio proponimento è di mostrare che la dottrina de' Giurisconsulti, quella che interpretando le leggi di Giustiniano in tutte le Università d'Europa pubblicamente s'insegna e s'esercita, è una infelice occupazione sofistica che repugna all'essenza ed a i requisiti d'ogni scienza e d'ogni facoltà liberale, ed è altrettanto lontana dalla ragione, e contraria alla pubblica utilità. Farò vedere che questa usanza di scrivere commentazioni e disputazioni sopra le leggi pubblicate dal Principe, la quale ebbe origine da gli antichi Giurisconsulti Romani, è stata un'erronea e temeraria introduzione ed una corruttela perniciososa, e che, com'ella non fu innanzi di loro ammessa giammai in alcun pubblico reggimento, così ella non è accettabile, né tollerabile in alcuna forma di Repubblica ben ordinata. §

Dell'origine delle 12 Tavole.

Dell'origine dell'arte dei Giurisconsulti Romani e della maniera da essi tenuta in interpretar le leggi. Ciò fu nel cominciare a decidere i casi particolari, de' quali non parlavano dette leggi. Scioglievano tutti i quesiti secondo l'opinione loro di qualunque causa civile dubbiosa, che veniva loro proposta, e successivamente poi, conservando memoria delle risposte loro, composero prima trattati di responsi, e poi d'opinioni, questioni, definizioni, determinazioni et altri molti sotto iscrizioni diverse e finalmente passarono a commentar gli editti de' Magistrati e sopra le leggi del Senato. Tutto consisteva in decisioni di particolari controversie, e diverse spezie di fatti che avessero potuto succedere, onde Cicerone chiama la ragione civile *ius deductum* perché raccoglievano per lo più particolari conclusioni dall'universalità della legge. Quindi crebbero in immenso i volumi. §

Tutte le ragioni ed argomenti che ci servono per conoscere la verità dell'esercizio de gli antichi Giurisconsulti Romani, son vie di venire in sicura e perfetta notizia della qualità e industria de' Giurisconsulti moderni, e di veder più chiaramente se questa sia buona o rea, e qual sia l'utile e il danno che il mondo ne riporta, essendo e l'antica e la moderna giurisprudenza una stessa cosa, e quanto si dice di quella tutto serve per dilucidare della moderna. §

Son necessarie le leggi nel civile consorzio, perché non possono gli uomini vivere unitamente e in società senza qualch'ordine, e la legge è l'ordine loro. I magistrati son necessari perché è necessario un che domini, e che conservi le leggi, come le cose naturali han bisogno d'una cagione che non solo le produca, ma le mantenga. Ora che oltre il magistrato il quale è custode, conservatore, interprete, ed esecutore delle leggi, abbia ad esservi nella Repubblica una scuola d'uomini, a' quali sia lecito far commenti sopra alle leggi, e i quali abbiano cura d'investigar tutte le particolari spezie di fatti che potendo in qualche modo succedere sono nondimeno stati pretermessi dalla stessa legge, e che costoro abbiano facoltà di decidere in ogni privato litigio: noi diciamo che questa è una introduzione non necessaria alla diritta amministrazione della giustizia, né alla buona istituzione della Repubblica. Il magistrato nell'incostanza delle cose umane interpreta e determina ciò che conviene a' luoghi, e tempi, alle persone e alle cose. L'intelletto pratico

instrutto dalla prudenza, la quale è a guisa d'una particolare intelligenza, supplisce nelle cose contingenti. §

Tanti Regni durarono assaissimo senza l'interpretazione delle leggi e durava tra lor la pace. Sparta, Atene non si governavano altrimenti, e bastavano loro le sue leggi. I Veneziani si conservano tuttavia colle loro proprie leggi.

[c. 8r]

Tutte le scienze, ed arti hanno le loro latitudini e termini, dentro a' quali elle risiedono e si conservano, e fuor de' quali cessano d'esser arti e scienze. Tutte sono ridondanze della divina sapienza che ordina le creature a diversi fini a quelle convenevoli; e se questi termini s'ecedono, si trasmutano in inezie. §

La facoltà di reggere Imperi, che si dimanda scienza civile, è la più prestante dell'altre invenzioni umane in quanto al fine, che è lo stato perfetto, ove concorrono tutti i beni, ed è l'umana felicità. Perciò v'ha bisogno di gran prudenza. Se questo degno esercizio cade in mano di persona, che non intende la materia, è forza che divenga un altro mestiere ripugnante a' principi di se medesimo, e contr' alla salute di chi vien retto.

Che i Giurisconsulti antichi non ebbero altro pretesto, onde scriver commentari sopra le leggi, se non questo, ch'elle depongono in universale, e mentr'essi si occuparono dell'investigare sempre decisioni di casi particolari, contravenero alla civile prudenza e allo stato di tutte le arti.

Che sia menzogna il dire che l'arte dei Giurisconsulti Romani sia stata una scienza delle cose divine, ed umane. Che non era scienza, né scienza del giusto e dell'ingiusto.

Che tanto ne manca che l'arte dei Romani Giurisconsulti sia arte, che anzi ha ripugnanza con tutte l'arti. Che non era interpretativa delle leggi, né prudenza legislatrice, né prudenza giudiziaria, ma fu arte temeraria, non una nuova scienza di leggi.

Che dopo la pubblicazione delle leggi non rimase altra scienza di quelle.

Di 2 maniere di conoscer la ragione delle istituzioni delle leggi, e che i Romani Giurisconsulti non s'attenero a veruna di quelle, e che quanto essi ebbero di dottrina il tutto fu pura notizia istorica remota dalla scienza.

Che la legge istituita è fine di scienza, e principio d'azione, fatta la pubblicazione della legge ne cessa la scienza.

Che non v'è arte di usar le leggi, e che la prudenza giudiziaria non è nuova scienza di leggi, ma una parte dell'arte regia, che la perizia, che poterono avere i Romani interpreti non fu nuova invenzione.

Che la prudenza giudiziaria è una parte dell'arte regia, e come una sola sapienza di Dio muove, e modera il tutto, così una sola scienza e un solo voler del Principe regge tutte le azioni de' sudditi e ministri.

Che gli antichi Giurisconsulti persuasi di trattar la parte pratica della scienza civile, precipitarono nell'atto pratico, e tutti i responsi loro non son altro, che una congerie di casi seguiti, e in somma puro atto pratico che non cade sotto alcuna determinata dottrina.

Che i Giurisconsulti Romani procurando ne' commentari loro di decider tutte le spezie de' fatti che si poterono immaginare, altro non fecero che investigare accidentali differenze di casi occorrenti, le quali sono infinite, e che lo studio loro fu una impostura.

Che niuna dottrina scritta può insegnar l'atto pratico; e l'ammettere scritte commentazioni sopra le leggi del Principe è un abuso, che milita contra la pubblica utilità.

Che la legge deve essere istituita con tanta facilità ch' ogni persona volgare la possa intendere.

Che le difficoltà che nascono ne' giudicj non derivano dall'essenza della legge, ma da estranea cagione, e dalla materia.

Che la maniera d'interpretar le leggi usata da Giurisconsulti antichi oscura le leggi, e le rende inutili; che le loro commentazioni distruggono la virtù della legge, e corrompe la pubblica disciplina delle città.

Che gli avvertimenti che può avere il popolo da' privati periti della disposizione della legge non servono al pubblico bene.

Che a fare i sudditi buoni conviene abitarli nella vita onesta.

[c. 8v]

Che le commentazioni delle leggi tassano il Principe di poca prudenza, operano contra l'instituto di lui.

Che niun' arte può esattamente determinare tutti i particolari successi, che sono sotto di lei, e molto meno la facoltà legislatrice.

Che le interpretazioni delle leggi servono solo a schernire i Principi, e levar loro l'autorità, perché con tal mezzo gl' interpreti a loro arbitrio mutan le leggi e divengono legislatori.

Che le commentazioni delle leggi non pur fanno via alla mutazion delle leggi tanto perniciose a gli stati, ma sono la medesima legge mutata, e che trasmutano la legge in precetti impossibili ad essere eseguiti.

Della dignità della Retorica, e quanto sia necessaria alla conservazione della città e che le commentazioni delle leggi distruggono l'esercizio oratorio, senza cui non si può reggere la Repubblica, e che giova tanto a discernere il giusto dall'ingiusto.

Che le questioni e disposizioni *de apicibus iuris*, e tutte le sottili speculazioni d'intorno alle materie forensi sono perversioni della legge e dei giudicj.

Che i professori dell'arti che non intendono la ragion di ciò che fanno, sono sofistiche, e impostori e che Trebazio Giurisconsulto non sapeva ciò che si fosse dialettica. Tale era ancora Aculeone idiota e senza cognizione d'alcuna scienza. Publio Crasso Giurisconsulto principale non aveva lume di ragione per difendere le sue opinioni, ma solo si valse dell'autorità dei Giurisperiti³¹.

Che tutta la scola de Giurisconsulti antichi fu senza scienza, senz'arte e dottrina, e che niuno di loro ebbe modo di ridurre in arte la professione ch' essi facevano, e che lo studio loro fu un esercizio senz'arte e ragione.

Che gli antichi Giurisperiti rimettendo le cause congetturali a gli oratori, manifestarono ch'essi non erano buoni interpreti delle leggi.

A³². Che all'interprete della legge non s' appartiene investigar la sincera giustizia, ma la volontà dell'autore di quella legge interpretata, e come le parole della legge non son leggi.

B³³. Che i Giurisperiti antichi rimettendo come sopra, dichiararono che l'arte loro non era prudenza giudiziaria ma arte senza ragione. Costoro non erano sicuri interpreti della legge, e qual sia la norma de' giudicj.

³¹ Seguiva "che tut", cassato.

³² La lettera "A" è posta a margine del corpo del testo.

³³ La lettera "B" è posta a margine del corpo del testo.

Delle questioni *de jure, et de facto*, e che le leggi testamentarie non son leggi per virtù d' alcuna legge di natura. E che quando si dubita della volontà de gli testatori, o de' contraenti, sempre la questione è *de jure*, e che falsamente riceverono i giureconsulti antichi per questioni *de facto* quelle, ove la volontà non è bastevolmente significata dalle parole, onde faccia di mestiere d'altri argomenti e come le risposte di Scevola, oscure e ambigue, furono contra la ragione.

Che Cicerone ebbe in vilissima considerazione la scienza de' Giurisconsulti, né la distinse da quella de' pragmatici greci, se non quanto ella fu esercitata da gente nobile, e che quell'arti che ricevono dignità da' professori non sono per loro degne d'onore.

Che gli antichi Giurisconsulti tentarono per molte vie d'uscire dalla greggia de' pragmatici e che le loro invenzioni furono popolari o volgari e in interpretando le leggi male servarono la proprietà delle voci.

Che le formule delle azioni introdotte da' Giurisconsulti Romani furono una fraudolenta impostura per rimaner essi padroni del foro, e che detti giureconsulti non intesero ciò che si fossero le regole instituite da loro medesimi, né si vede a qual fine le instituirono.

[c. 9r]

Che chi non intende i principi dell'arte non conosce l'arte, e quanto scrissero i giureconsulti de' principi di ragion civile fu dottrina falsa.

Che il primo avvertimento d'Ulpiano nell'ingresso di ragion civile fu documento inutile, fuori di proposito, né è vero che questa voce *jus* derivi dal nome della giustizia.

Che non appartiene all'ufficio de' Giurisperiti il far gli uomini buoni, e che non è vero ch'essi giammai abbiano avuto pensiero di far buoni i cittadini, e che la retta educazione è quella che fa gli uomini buoni.

Che non è vero che la legge civile sia parte pubblica, parte privata, e che cotal distinzione adduce seco conseguenze dannose per la pubblica utilità, e come il ben privato non è separabile dal ben comune.

Che non è vero che le leggi civili abbiano l'origine loro da' diversi generi, e che falsamente si dice ch'elle per alcuna lor parte dipendano dalla legge naturale de gli altri animali. Il matrimonio non dipende dalle leggi comuni ad altri animali, e che da più alta, e più comune ragione deriva l'educazione della prole.

Che gli antichi Giurisconsulti non intesero ciò che si fosse la legge delle genti, né è vero che tutti gli uomini nascano liberi, e quali sieno per natura liberi, e quai servi e delle differenze della servitù di coloro che vengono presi in battaglia.

Che la deffinitione della libertà data da' Giurisconsulti implica cose contrarie, né è vero, che la legge delle genti ammetta cose contra natura.

Che la definizione della giustizia data da' Giurisperiti è falsa, e de gli errori d'Andrea Alciato, che la difende, e che quando s'esaminassero gli scritti particolari de gl'interpreti delle leggi si scoprirebbero di gravi imperfezioni. Onde appare che la dottrina de' Giurisconsulti antichi non era quella vera filosofia ch'essi pretendevano, e molto meno ciò si verifica ne' moderni.

Che i compilatori delle leggi di Giustiniano non ebbero quegli avvertimenti³⁴ che loro sarebbero stati necessari per una tanta cosa, e che si dilungarono da gl'instituti di Solone³⁵.

³⁴ Nel testo "avverti", probabilmente da intendere come abbreviazione: "avvert.i".

Che que' Giurisconsulti, i quali si diedero a fare annotazioni e commenti sopra le leggi di Giustiniano han fabbricato una sofistica selva di contraddizioni e di errori atti a perpetuare ogni lite e difendere tutte le malvagità e frodi.

Che tutte l'arti sono vie brevi e facili per pervenire ad un qualche fine, e che se questa de' Giurisconsulti fosse arte, agevolerebbe i giudicj, e scoprirebbe il vero in un punto, ma che fa l'opposito.

Che la facoltà di giudicare il giusto dall'ingiusto ha poco bisogno di libri e questa occupazione libraria con tanta moltitudine di volumi dimostra chiaramente ch'ella va per la via dell'errore.

Che questa, che s'addimanda ragion civile, tanto è remota dalla ragione ch'ella non ammette ragione alcuna, fuorché quella che mortifica l'uso dell'umana ragione, e che non tutte le cose sono probabili, e quanto sia pazza cosa lo studio d'abbondare affettatamente d'autorità.

Che il provare con l'autorità della legge che non³⁶ sia lecito l'usar le ragioni rettoriche e topiche; il voler ch'altri sia astretto a non dire cosa che non sia approvata da qualche legge; e finalmente la maniera del figurare i casi, interpretando le leggi, son tutte vanità ed inezie.

Che quante leggi sono nel corpo di ragion civile, tanti per opera di questa arte vi sono alberghi di contraddizioni e ripugnanze, i quali ad altro non servono, che a preparar confusione nella giustizia e nei giudicj.

[c. 9v]

Che la moderna disciplina de' legisti è una invenzione sofistica, la quale indifferentemente difende le cause giuste, e ingiuste, e ch'ella è perciò remota dalla prudenza civile, ch'ella non ha che fare con la scienza delle leggi, e con l'interpretazione loro.

Ciò che sia l'arte sofistica secondo il sentimento d'Aristotele e d'altri, e che i giudicj fatti secondo l'opinione de' dottori sono sofistiche determinazioni, e che questa professione per tutti i rispetti e secondo la sua essenza, non è altro che mera sofistica.

Che tutti i modi d'interpretar le leggi tenuto dalla scola de' moderni interpreti sono sofisterie³⁷ manifeste.

Che questa disciplina non ha dov'ella si fermi; ch'ella è senza fine, e irragionevole, e casuale né può partorire alcun buon frutto. Ch'è un abisso infinito di disordini, né è cosa possibile il ridurla a buon ordine alcuno, e ch'ella non è atta a produr altro nelle menti de' professori che perpetua confusione e ch'ella repugna agli istituti della sapienza di Dio né ha veruna comunicanza con la diritta ragione di ben operare, essendo una falsa e mentita scienza della giustizia.

Della dignità e eccellenza dell'ordine, e che questo è solo quello che conduce l'anima alla cognizione della verità, e lì dove manca l'ordine mancano ancor la scienza e ogni altro bene.

Che questa moderna perizia ha aperto la strada a gli uomini di far frode alla legge, e cautelare i malfattori del castigo dei magistrati, sicch'essi possano sicuramente, schernendo la giustizia, mal operare.

³⁵ "Solone" scritto due volte, cassato la prima.

³⁶ Aggiunta interlineare.

³⁷ Ms. "sof.rie".

Che niuna sorte di commentazioni si deve ammettere sopra le leggi civili. De gli errori de moderni Giurisconsulti Francesi e particolarmente di Francesco Duareno.

Che al buon governo della Repubblica non si ricerca altro che la legge universale e la prudenza del magistrato il qual conviene che sia esercitato da persona giusta e di buona mente. E che il modo d'aver nella Repubblica buoni magistrati consiste nella retta e virtuosa istituzione de' giovani.

